


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 12 novembre 2014

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI


LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. 19.

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali Pag. 6

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 10 novembre 2014, n. 4.

Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale Pag. 9



REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 10 novembre 2014, n. 4.

Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), individua i servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione e stabilisce i requisiti delle strutture che erogano tali servizi, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328").

2. Ai fini del presente regolamento per disagio e marginalità sociale si intende la condizione in cui le persone vengono a trovarsi per cause di varia natura, siano esse personali, sociali, economiche, che concorrono a determinare percorsi di esclusione e allontanamento dall'ambiente sociale. Rientrano in tale condizione anche le persone adulte anche con figli minori non altrimenti collocabili, con problematiche sociali, e/o in situazione di marginalità, e/o sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Art. 2
(Tipologia dei servizi e delle strutture)

1. I servizi e le strutture in ambito socio-assistenziale, in coerenza con il piano sociale regionale vigente, si configurano come micro-strutture del sistema dei servizi territoriali, con la finalità di rispondere alle emergenze sociali, al recupero e al reinserimento sociale, idonee a venire incontro ai bisogni delle persone adulte che, per cause di varia natura, si trovano nelle condizioni di disagio e marginalità sociale.

2. Le tipologie delle strutture di cui al comma 1, sono:

- a) comunità di accoglienza sociale;
- b) strutture di pronta accoglienza.

Art. 3
(Comunità di accoglienza sociale)

1. La comunità di accoglienza sociale è un servizio di tipo residenziale a carattere comunitario, caratterizzata da bassa intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa, destinata ad ospitare persone adulte che si trovano in una condizione di disagio e marginalità sociale, anche con figli minori non altrimenti collocabili.

2. La comunità di accoglienza sociale può, altresì, ospitare persone adulte prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare contrasta con il progetto individuale e con l'obiettivo di un recupero e reinserimento sociale.

3. La comunità di accoglienza sociale, oltre ad offrire un sostegno a livello abitativo, promuove l'acquisizione di capacità anche minime di autonomia personale e predispone percorsi e progetti individuali di recupero per persone adulte in situazione di criticità, volti a superare i fattori di ordine sociale, economico e culturale che hanno contribuito al disagio e alla marginalità sociale.

4. La comunità di accoglienza sociale può ospitare fino ad un massimo di trenta persone complessive, ivi compresi i figli minori, con problematiche omogenee ovvero compatibili.

Art. 4
(Struttura di pronta accoglienza)

1. La struttura di pronta accoglienza è una struttura residenziale caratterizzata da elevata flessibilità organizzativa

destinata ad accogliere ed ospitare, in modo immediato, tempestivo e temporaneo, persone adulte, anche con figli minori non altrimenti collocabili, che si trovano in una condizione di improvviso disagio e marginalità sociale, prive del supporto di una rete familiare adeguata.

2. La permanenza della persona nella struttura di cui al comma 1, ha una durata di novanta giorni. Il gestore della struttura e l'Ente locale ove la struttura è ubicata, con apposito accordo, possono stabilire una permanenza maggiore, al fine di consentire il completamento del percorso di recupero, anche prevedendo l'inserimento del soggetto nella comunità di accoglienza sociale.

3. La struttura di cui al comma 1 può accogliere fino ad un massimo di trenta persone complessive, ivi compresi i figli minori.

Art. 5 (Accesso nelle strutture)

1. L'inserimento nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 2 è effettuato dai soggetti titolari e/o dai soggetti gestori delle stesse.

2. In caso di erogazione di finanziamenti da parte dell'Ente locale ove la struttura è ubicata l'inserimento deve essere concordato con l'Ente locale stesso. Le modalità di inserimento sono stabilite da apposita convenzione stipulata tra la struttura e l'Ente locale interessato.

Art. 6 (Requisiti strutturali per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 2, al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, devono prevedere i seguenti requisiti di tipo strutturale:

- a) camere da letto singole, doppie e triple;
- b) una zona pranzo e soggiorno;
- c) un locale adibito a cucina e dispensa adeguato alla tipologia del servizio offerto;
- d) un servizio igienico ogni quattro ospiti;
- e) spazi idonei per l'intrattenimento e il gioco dei bambini, nel caso in cui vengano ospitati adulti con figli minori.

2. Le strutture, in osservanza delle normative vigenti, rispettano il requisito della civile abitazione anche per quanto riguarda le norme relative all'accessibilità degli spazi e della sicurezza.

Art. 7 (Requisiti organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 2, al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i seguenti requisiti di tipo organizzativo:

- a) presenza di figure professionali qualificate di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009, ovvero esperienza almeno biennale in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;
- b) presenza di un responsabile della struttura;
- c) adozione di un regolamento interno nel quale sono indicate, tra l'altro, le modalità di funzionamento delle strutture, ivi compresi i criteri per l'accesso e per le dimissioni degli ospiti;
- d) tenuta di un registro degli ospiti contenente le generalità e le informazioni più significative. Tale registro è costantemente aggiornato e mostrato, su richiesta, ai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo;
- e) predisposizione, per gli ospiti, di un progetto di servizio nel quale sono definiti gli obiettivi, i percorsi e le attività per la sua realizzazione.

2. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 2, per il loro funzionamento, possono avvalersi dell'apporto del volontariato.

Art. 8 (Rilascio dell'autorizzazione, vigilanza e controllo e monitoraggio)

1. Il gestore della struttura presenta la domanda di autorizzazione al funzionamento, all'ATI ove è ubicata la struttura stessa.

2. L'ATI rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della L.R. n. 8/2011 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

3. Le modalità di presentazione della domanda e il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal Titolo IV del regolamento regionale 7 novembre 2012, n. 16 (Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti).

4. Le attività di vigilanza e controllo e di monitoraggio dei servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 17, 18 e 19 del r.r. 16/2012.

— Il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, recante "Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328»", è pubblicato nella G.U. 28 luglio 2001, n. 174.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. a):

— Il testo dell'art. 38, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (si vedano le note all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 38
Valorizzazione delle risorse umane.

Omissis.

3. Le figure professionali presenti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione sono articolate in figure di base, figure intermedie di primo e secondo livello e figure manageriali. La definizione dei contesti operativi e delle relative funzioni è demandata al Piano sociale regionale.».

Note all'art. 8, commi 2, 3 e 4:

— Il testo dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è il seguente:

«Art. 20
Termini del procedimento.

Omissis.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento individua le deroghe al termine di cui al comma 2. Dette deroghe non possono comunque superare il termine di conclusione di novanta giorni. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori ai novanta giorni, il limite massimo non può comunque superare i centottanta giorni.

Omissis.».

— Il testo degli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del regolamento regionale 7 novembre 2012, n. 16, recante "Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti" (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 14 novembre 2012, n. 49), è il seguente:

«TITOLO IV
Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali

Articolo 15
Domanda di autorizzazione.

1. Il gestore ai sensi dell'articolo 34 della L.R. n. 26/2009 presenta la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale a carattere residenziale e semiresidenziale all'Ambito territoriale integrato (ATI) nel cui territorio è ubicata la struttura utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) il progetto del servizio di cui all'articolo 12;
- b) il regolamento interno del servizio di cui all'articolo 13;
- c) il registro degli ospiti di cui all'articolo 12;
- d) la relazione descrittiva, predisposta dal coordinatore, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), contenente le caratteristiche strutturali dell'edificio con particolare riferimento alla superficie e alle modalità di utilizzo di ogni singolo vano, degli spazi esterni e delle pertinenze con le relative planimetrie;
- e) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le persone giuridiche, società o associazioni.

3. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente, in particolare:

- a) le generalità del richiedente;
- b) il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
- c) la dotazione del personale in servizio nella struttura con l'indicazione della tipologia del contratto, la durata, la qualifica professionale e il numero delle ore settimanali di servizio previste;
- d) l'apporto del volontariato e del servizio civile;
- e) il nominativo del coordinatore.

Articolo 16
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

1. L'ATI, accertata la regolarità formale della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all'articolo 19 della L.R. n. 26/2009 competente per territorio che nei successivi quindici giorni verifica la congruenza tra la programmazione sociale di territorio e la necessità di strutture socio-assistenziali nello stesso. A tal fine la Conferenza di zona può sottoporre la domanda al Tavolo zonale di concertazione di cui al medesimo articolo 19 della L.R. n. 26/2009.

2. L'ATI, acquisito il parere positivo della Conferenza di zona, deve avvalersi del supporto della Commissione tecnica di cui all'articolo 17 per la verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9
(Norme transitorie e finali)

1. Le strutture che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nell'ambito del disagio e della marginalità sociale sono tenute a presentare domanda di autorizzazione all'ATI, ove sono ubicate le strutture, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora tali strutture non possiedano i requisiti previsti dal presente regolamento, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro un termine congruo stabilito tra i gestori e l'ATI ove sono ubicate le strutture, tenuto conto della natura dell'adeguamento e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le strutture di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento, possono continuare ad operare fino al rilascio dell'autorizzazione. A tal fine devono trasmettere apposita comunicazione sulle modalità e sui tempi dell'adeguamento all'ATI, il quale rilascia un'autorizzazione provvisoria per il periodo necessario all'adeguamento. Effettuato l'adeguamento stesso, nel termine stabilito, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 10 novembre 2014

MARINI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta della Vice Presidente Casciari, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 4 agosto 2014, deliberazione n. 1044;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 11 agosto 2014, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 19 agosto 2014;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 22 settembre 2014, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni;
- approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 15 ottobre 2014, con deliberazione n. 1267.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - "Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18) e 4 aprile 2014, n. 4 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17).

Il testo dell'art. 34 è il seguente:

«Art. 34

Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari.

1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'ATI competente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) servizi di tipo familiare o comunitario;
- b) bassa intensità assistenziale;
- c) bassa capacità di accoglienza;
- d) organizzazione modulare;
- e) flessibilità di fruizione.

3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e individua i servizi per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione stessa.

4. L'ATI competente può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora accerti, anche su segnalazione delle Zone sociali o dei comuni, la perdita dei requisiti previsti o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi.»

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 114.

Sisma del 15 dicembre 2009 - Contributi di cui all'art. 15, comma 1 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 per l'esercizio delle funzioni assegnate con la stessa legge. Liquidazione al Comune di Collazzone di euro 10.769,20.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1543 che stabilisce modalità e procedure per la concessione ai comuni dei contributi di cui all'art. 15, comma 1 della sopracitata l.r. n. 3/2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2013, n. 781, con la quale sono state ripartite le risorse a disposizione per gli interventi di ricostruzione in seguito al sisma del 15 dicembre 2009;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie 20 ottobre 2014, n. 8467;

DECRETA

Art. 1

È erogata al Comune di Collazzone la somma di euro 10.769,20 quale ulteriore acconto sui contributi di cui all'art. 15, comma 1 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 per l'esercizio delle funzioni assegnate con la stessa legge.

Art. 2

La spesa di euro 10.769,20 di cui all'art. 1 è imputata al settore d'intervento "Contributo ai comuni" di cui deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2013, n. 781.

Art. 3

Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Comune di Collazzone per l'importo di euro 10.769,20 il relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, di cui all'art. 1, commi 5 e 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento al conto di Tesoreria unica intestato al medesimo Comune.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 28 ottobre 2014

MARINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 115.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 70 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni. Evento calamitoso "piogge alluvionali" verificatosi nel mese di luglio 2014 - Delimitazione dei territori danneggiati da avversità atmosferiche e specificazione del tipo di provvidenze da applicare.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: *Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma*

3. L'ATI rilascia l'autorizzazione, come da modello Allegato B), al gestore della struttura, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all'articolo 19 della L.R. n. 26/2009, alla Commissione tecnica competente di cui all'articolo 17, al comune capofila di Zona sociale, al comune in cui ha sede la struttura e alla Regione.

4. L'autorizzazione contiene:

- a) il nominativo e le generalità o la denominazione e la natura giuridica del gestore;
- b) la tipologia del servizio;
- c) la denominazione della struttura e la sua ubicazione;
- d) la capacità ricettiva;
- e) le generalità del coordinatore;
- f) la data del rilascio dell'autorizzazione.

5. Ogni modifica alla struttura, all'erogazione del servizio, al progetto di servizio, al personale, al regolamento interno della struttura, che non comporta la perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento deve essere comunicata e approvata dall'ATI che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 17

Commissione tecnica.

1. Per ogni Zona sociale è costituita una commissione tecnica di cui l'ATI si avvale per il rilascio dell'autorizzazione e per l'attività di vigilanza e controllo.

2. La commissione tecnica è nominata dal Sindaco del comune capofila di Zona sociale ed è composta da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 19 della L.R. n. 26/2009 tra il personale con competenze in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali, di igiene e sanità pubblica e di edilizia dei comuni della Zona sociale e della Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. La commissione dura in carica cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

3. La commissione tecnica, in particolare:

- a) verifica il possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali dandone comunicazione all'ATI;
- b) effettua sopralluoghi almeno annuali presso le strutture socio-assistenziali e redige apposita relazione sugli esiti degli stessi che trasmette all'ATI;
- c) valuta il funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali, alle modalità organizzative e gestionali, con particolare riferimento ai contenuti assistenziali comunicando all'ATI le relative risultanze;
- d) verifica la permanenza dei requisiti annualmente o in caso di modifiche intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'ATI;
- e) effettua controlli per il rispetto di cui all'articolo 9, comma 2.

4. La Commissione tecnica esprime parere in ordine alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione qualora accerti la perdita dei requisiti o gravi irregolarità.

TITOLO V

Vigilanza e controllo

Articolo 18

Attività di vigilanza e controllo.

1. L'ATI ai sensi dell'articolo 43 della L.R. n. 26/2009, avvalendosi della commissione tecnica, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture che erogano servizi socio-assistenziali. Tali funzioni possono essere disposte anche qualora il comune in cui è ubicata la struttura, il comune capofila della Zona sociale, la Regione ne rilevino la necessità.

2. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 si riscontri la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi l'ATI provvede, ai sensi dell'articolo 34, comma 4 della L.R. n. 26/2009, alla revoca dell'autorizzazione stessa.

3. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 emergano irregolarità sanabili della struttura o dei servizi erogati, l'ATI sospende l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34, comma 4 della L.R. n. 26/2009 e diffida il gestore a provvedere a sanarle entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Decorso inutilmente tale termine l'ATI procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34, comma 4 della L.R. n. 26/2009.

Articolo 19

Attività di monitoraggio.

1. La Regione ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 26/2009 effettua il monitoraggio costante sul processo di autorizzazione delle strutture e sui servizi erogati attraverso sistematica e periodica rilevazione degli stessi.

2. Per le attività di monitoraggio di cui al comma 1 l'ATI fornisce alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni necessarie riferite all'anno precedente.

3. La Regione istituisce l'anagrafe regionale delle strutture e dei servizi socio-assistenziali per le persone anziane autosufficienti contenente le informazioni delle strutture autorizzate.»